



SQUADRA VOLONTARI ANTINCENDI BOSCHIVI E PROTEZIONE CIVILE

VERBALE DI RIUNIONE Assemblea straordinaria del 16 ottobre 2020

In data 16 ottobre 2020, presso i locali del "Museo del Tabacco" in Via Marconi a Valbrenta (VI), alle ore 20:45 si riunisce l'Assemblea Straordinaria della "Squadra volontari antincendi boschivi e protezione civile di Valstagna" con il seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione della modifica della denominazione dell'associazione in "ASSOCIAZIONE VOLONTARI A.I.B. e P.C. di VALBRENTA - ODV";
- 2) Lettura e approvazione del nuovo statuto nel rispetto del D. Lgs. 117/2017;
- 3) Varie ed eventuali.

Presiede l'assemblea il Presidente dell'Associazione Vanin Raffaele con segretario Signori Andrea.

Il Presidente, constatato e fatto constatare :

- a) che l'assemblea straordinaria è stata regolarmente convocata
- b) che, ai sensi dell'art. 17 del vigente statuto l'assemblea è valida;
- c) che sono presenti n. 20 soci, come da foglio presenze sottoscritto ed allegato al presente verbale, di cui ne fa parte integrante, mentre nr. 15 soci hanno delegato altri associati, con le deleghe regolarmente sottoscritte e conservate agli atti.

Dichiara l'assemblea straordinaria validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti all'O.D.G.

Il Presidente dell'Assemblea prende la parola, proponendo la modifica della denominazione dell'associazione in "ASSOCIAZIONE VOLONTARI A.I.B. e P.C. di VALBRENTA - ODV", come già preannunciato nel corso della riunione del 19.06.2020. L'assemblea approva la modifica della denominazione all'unanimità.

Successivamente il Presidente, spiegata all'Assemblea la necessità di adeguare lo statuto dell'Associazione ai dettami del D. Lgs. 117/2017, procede con la lettura della bozza del nuovo statuto. Dopo una breve discussione con i presenti, l'assemblea approva all'unanimità il testo aggiornato e modificato.

Esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, dopo aver letto, approvato e sottoscritto il presente verbale composto da nr. 1 pagina, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 22.00 del 16.10.2020.

Valbrenta, 16 ottobre 2020

Il Segretario
Andrea Signori

Il Presidente
Vanin Raffaele





STAMPATO IN ITALIA
DIREZIONE PROVINCIALE DI MILANO
UFFICIO TERRITORIALE DI ROMA
PAG. 1
N. 1014-1015
10/10/10



Protezione Civile di Valbrenta

ASSOCIAZIONE VOLONTARI ANTINCENDI BOSCHIVI E PROTEZIONE CIVILE DI VALBRENTA
ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

Piazza San Marco, 1 – 36029 – VALBRENTA (VI) C.F. 82010410247

Iscrizione al Registro del Volontariato Regionale VI 0558

Iscrizione all'Albo dei Gruppi di Protezione Civile della Regione Veneto PCVOL-05-A0148-VI-09

STATUTO

ART. 1

(Denominazione e sede)

E' costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato:

ASSOCIAZIONE VOLONTARI A.I.B. e P.C. di VALBRENTA - ODV.

La stessa, che negli atti e di seguito nello statuto e nel regolamento, potrà essere denominata ASS. Vol. AIB e PC VALBRENTA ovvero "PROTEZIONE CIVILE VALBRENTA" ovvero "Organizzazione", assume la forma giuridica di associazione, non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'organizzazione ha sede legale in Piazza San Marco nr. 1 nel comune di Valbrenta (VI).

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2

(Statuto)

L'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3

(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4

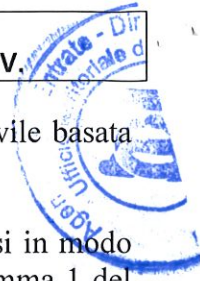
(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è interpretato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5

(Finalità e Attività)

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con



l'obiettivo di contribuire alla formazione di una moderna coscienza della Protezione Civile basata sulla solidarietà, la partecipazione e la mutualità;

La/e attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati è/sono, ai sensi dell'art. 5 comma 1 del D.Leg. 117/2017:

- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- i) organizzazione e gestione di attività, formative, culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, della protezione civile, antincendio boschivo e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- u) sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;

A titolo esemplificativo le attività si concretizzano in:

- *Contribuire alla formazione di una moderna coscienza della Protezione Civile basata sulla solidarietà, la partecipazione e la mutualità;*
- *Partecipare, su richiesta delle competenti Autorità con le quali si sono sviluppate apposite convenzioni, alle operazioni di Protezione Civile ed antincendio, soccorso fluviale alluvionale e sanitario, ricerca persone anche mediante supporto cinofilo, ed ogni altra attività tecnica specialistica dell'Organizzazione, ai sensi delle Leggi Vigenti, sia sul territorio di competenza, sia su tutto il territorio regionale e nazionale, ove richiesto e necessario.*
- *Divulgare la conoscenza dell'attività e degli scopi del Volontariato e della Protezione Civile attraverso: incontri, conferenze, aggiornamenti, pubblicazioni;*
- *Promuovere la formazione dei volontari attraverso seminari di studio, corsi, attività addestrative, esercitazioni operative, ritrovi;*
- *Stabilire opportune relazioni che diano luogo ad attività di collaborazione, con Enti Pubblici e Privati, Associazioni, Mondo Giovanile, anche attraverso partecipazioni specialistiche, con possibile supporto ad attività socioculturali, religiose, sportive;*
- *Collaborare con gli Istituti Scolastici per la formazione degli studenti e con la Pubblica Amministrazione a favore della cittadinanza, per la presentazione di particolari argomenti di pubblico interesse, secondo le specificità acquisite dall'Organizzazione;*

Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del consiglio direttivo.

L'organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/17.

L'organizzazione di volontariato opera prevalentemente nel territorio della Regione Veneto ed all'occorrenza in ambito nazionale ed internazionale. E' regolarmente iscritta nei registri ed albi previsti dalle leggi vigenti, autonoma in tutte le proprie iniziative locali e territoriali e, su richiesta delle autorità di Protezione Civile concorre alla formazione del gruppo di pronto intervento.

ART. 6

(Ammissione)

Sono associati dell'organizzazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

L'ammissione all'organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, su domanda dell'interessato, ratificata dalla Assemblea nella prima riunione utile. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

Il consiglio direttivo deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato.

In caso di rigetto il volontario può entro 60 giorni dalla comunicazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso

L'esercizio di tutti i diritti inerenti e conseguenti alla qualifica di associato è condizionata al rispetto del presente statuto.

ART. 7

(Diritti e doveri degli associati)

Gli associati dell'organizzazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- votare in Assemblea dal momento dell'iscrizione nel libro degli associati purché in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del bilancio d'esercizio, esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 31;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 117/17 e s.m.i.;

Gli associati dell'organizzazione hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito. Il versamento della quota associativa, quando previsto è condizione per il diritto al voto.

La quota sociale è intransmissibile e non rivalutabile.

ART. 8

(Volontario e attività di volontariato)

L'associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

All'associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario ad eccezione delle spese ritenute parziali quando queste non possono essere quantificate dettagliatamente nella sostanza ma rispondono ad un calcolo preventivo espresso con delibera del direttivo.



ART. 9

(Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'organizzazione. La reiterata mancata partecipazione del volontario alle attività dell'Associazione, in mancanza di giustificati motivi, può essere causa di esclusione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

ART. 10

(Gli organi sociali)

Sono organi dell'organizzazione:

- Assemblea degli associati
- Consiglio direttivo
- Presidente
- Organo di controllo, subordinandone la nomina al verificarsi delle condizioni di legge
- Organo di revisione, con nomina da effettuarsi al verificarsi delle condizioni di legge.

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

ART. 11

(L'assemblea)

L'assemblea è composta da tutti gli associati ed è l'organo sovrano.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Non è ammessa più di una delega per ciascun associato.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti gli associati.

ART.12

(Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- nomina e revoca i componenti del Direttivo e degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ratifica sull'ammissione degli associati;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13
(Convocazione)

L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio. Negli altri casi su convocazione del Presidente, anche su domanda motivata e altresì su richiesta firmata da almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.

La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, contenente l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'associazione e/o tramite e-mail o altri mezzi di comunicazione elettronica documentabili.

ART. 14
(Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno diritto di voto.

ART. 15
(Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza dei 3/4 (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

ART. 16
(Consiglio direttivo)

Il consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'organizzazione e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il consiglio direttivo è formato da un numero dispari di 5 componenti, eletti dall'assemblea tra gli associati, per la durata di anni 4 e sono rieleggibili per 5 mandati.

Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il presidente dell'organizzazione è il presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti.

Il consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'organizzazione,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runtis,
- disciplina e delibera l'ammissione degli associati,



- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 17

(Il Presidente)

Il presidente rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente è eletto dall'assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti alla riunione.

Il presidente dura in carica quanto il consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza assoluta dei presenti.

Prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, nell'anno solare di riferimento, il presidente convoca l'assemblea per la elezione del nuovo presidente e del Consiglio Direttivo.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il presidente, sentito il Consiglio Direttivo, nomina il Vicepresidente e il Segretario.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 18

(Organo di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/17.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 19

(Organo di Revisione legale dei conti)

E' nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017, qualora si verificano le condizioni di legge. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 20

(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio, previste fino all'operatività del Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 21

(I beni)

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.

I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 22

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 23

(Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'Organizzazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e conservazione.

Il bilancio è predisposto dal consiglio direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Il bilancio di esercizio e le relazioni illustrative dello stesso e il bilancio sociale, qualora previsto, devono essere affissi presso la sede sociale oppure pubblicizzati per il tramite del sito sociale.

ART. 23

(Bilancio sociale)

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/17, l'organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.



ART. 25

(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal consiglio direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

ART. 26

(Personale retribuito)

L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 27

(Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortuni e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 28

(Responsabilità della organizzazione)

L'organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

ART. 29

(Assicurazione dell'organizzazione)

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

ART. 30

(Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore con analoghe finalità, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 31

(Libri sociali)

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali anche in modalità informatica:

- a) il libro degli associati, tenuto a cura del consiglio direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del consiglio direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'organizzazione, entro 60 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

ART. 32

(Disposizioni finali)

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia di volontariato ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 33

(Norma transitoria)

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runt medesimo.

A decorrere del termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Approvato in Valbrenta (VI) il giorno 16 ottobre 2020.



**SQUADRA VOLONTARI
ANTINCENDI BOSCHIVI E PROTEZIONE CIVILE
VERBALE DI RIUNIONE**

Assemblea straordinaria del 16 ottobre 2020

In data 16 ottobre 2020, presso i locali del "Museo del Tabacco" in Via Marconi a Valbrenta (VI), alle ore 20:45 si riunisce l'Assemblea Straordinaria della "Squadra volontari antincendi boschivi e protezione civile di Valstagna" con il seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione della modifica della denominazione dell'associazione in "ASSOCIAZIONE VOLONTARI A.I.B. e P.C. di VALBRENTA - ODV.";
- 2) Lettura e approvazione del nuovo statuto nel rispetto del D. Lgs. 117/2017;
- 3) Varie ed eventuali.

Presiede l'assemblea il Presidente dell'Associazione Vanin Raffaele con segretario Signori Andrea.

Il Presidente, constatato e fatto constatare :

- a) che l'assemblea straordinaria è stata regolarmente convocata
- b) che, ai sensi dell'art. 17 del vigente statuto l'assemblea è valida;
- c) che sono presenti n. 20 soci, come da foglio presenze sottoscritto ed allegato al presente verbale, di cui ne fa parte integrante, mentre nr. 15 soci hanno delegato altri associati, con le deleghe regolarmente sottoscritte e conservate agli atti.

Dichiara l'assemblea straordinaria validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti all'O.D.G.

Il Presidente dell'Assemblea prende la parola, proponendo la modifica della denominazione dell'associazione in "ASSOCIAZIONE VOLONTARI A.I.B. e P.C. di VALBRENTA - ODV", come già preannunciato nel corso della riunione del 19.06.2020. L'assemblea approva la modifica della denominazione all'unanimità.

Successivamente il Presidente, spiegata all'Assemblea la necessità di adeguare lo statuto dell'Associazione ai dettami del D. Lgs. 117/2017, procede con la lettura della bozza del nuovo statuto. Dopo una breve discussione con i presenti, l'assemblea approva all'unanimità il testo aggiornato e modificato.

Esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, dopo aver letto, approvato e sottoscritto il presente verbale composto da nr. 1 pagina, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 22.00 del 16.10.2020.

Valbrenta, 16 ottobre 2020

Il Segretario

Il Presidente

Elenco associati presenti all'Assemblea Straordinaria del 16.10.2020

Cognome e Nome	Data Nascita	Firma socio presente	Firma come delegato
1 - ALBERTI DONATELLO ALFREDO	29/07/1973		
2 - BASSO GIORGIO	05/10/1949		
3 - BERARDIN VIVIANA	30/09/1969		
4 - CAMPANA RENATO	23/10/1951		
5 - CAVALLI ALBERTO	17/04/1984		
6 - CAVALLI ALESSANDRO	18/09/1973		
7 - CAVALLI ALESSANDRO	07/07/1962		
8 - CAVALLI LUCIANO	12/08/1962		
9 - CAVALLI MIRCO	09/05/1993		
10 - CECCON GABRIELE	15/06/1966		
11 - COSTA MARCO	27/09/1963		
12 - COSTA MICHELE	25/08/1961		
13 - COSTA RAFFAELE	13/11/1973		
14 - DALLA COSTA FEDERICO	23/06/1972		
15 - DALLA ZUANNA ILARIA	16/04/1989		
16 - GHENO DIMITRI	09/03/1970		
17 - GHENO ENRICO	17/11/1984		
18 - LAZZAROTTO LUIGI	25/04/1941		
19 - LAZZAROTTO MARCO	04/03/1970		
20 - MARANI YURI	10/04/1976		
21 - MOCELLIN GIULIA	18/06/1970		
22 - MOCELLIN HELENE	03/02/1959		
23 - MORO CLAUDIO	06/06/1954		
24 - MORO MANUELE	27/03/1978		
25 - MORO PASCAL	08/05/1965		
26 - MORO RICHARD	08/02/1989		
27 - MURA CHIARA	27/02/1992		
28 - PALADINO EMANUELE	08/12/1986		
29 - PIVATO RICCARDO	21/09/1988		
30 - POLATO SERGIO	29/08/1962		
31 - PONTAROLLO IVAN	06/03/1964		
32 - PONTAROLLO MATTEO	26/06/1974		
33 - PONTAROLLO PIETRO	24/06/1965		
34 - PREDEBON TOMMASO	15/05/1997		
35 - PUPPI FRANCO	28/02/1968		
36 - RIZZON MORENO	25/03/1979		
37 - SIGNORI ANDREA	06/04/1966		
38 - SOVRANO GIANLUCA	10/01/1987		
39 - STEFANI FRANCESCO	17/04/1971		
40 - VANIN RAFFAELE	02/11/1980		
41 - VANIN SILVIA	02/11/1983		
42 - ZANONI GIOVANNA	16/06/1964		
43 - ZILIATI ANDREA	28/03/1977		